

Regione Siciliana

ASSESSORATO DELLA SALUTE

DIPARTIMENTO ATTIVITÀ SANITARIE E OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO

SERVIZIO 4 - Sicurezza Alimentare

“Revoca zona di protezione da sospetta contaminazione da Diossina e/o PCB diossina-simili”

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il T.U.LL.SS., approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n.833 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale n.30 del 3 novembre 1993;

VISTA la legge regionale n.33 del 20 agosto 1994;

VISTO il decreto dell'Assessore regionale per la Sanità 18 novembre 1994;

VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n.10, pubblicata sulla G.U.R.S. n.23 del 17.05.2000, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante *“Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione”*;

VISTA la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, relativa a *“Norme per il riordino del Servizio Sanitario Regionale”*;

VISTO il Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano e successive modifiche ed integrazioni;

- VISTO il Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il Regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione del 19 dicembre 2006 che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari;
- VISTO il Regolamento (UE) N. 1259/2011 della Commissione del 2 dicembre 2011 che modifica il regolamento (CE) n. 1881/2006 per quanto riguarda i tenori massimi per i PCB diossina-simili e i PCB non diossina-simili nei prodotti alimentari;
- VISTO il Regolamento (UE) n. 252/2012 della Commissione del 21 marzo 2012 che stabilisce i metodi di campionamento e di analisi per il controllo ufficiale dei livelli di diossine, PCB diossina-simili e PCB non diossina-simili in alcuni prodotti alimentari e che abroga il regolamento (CE) n. 1883/2006;
- VISTO il Regolamento UE n. 277/2012 della Commissione del 28 marzo 2012, che modifica gli allegati I e II della direttiva 2002/32/CE del Parlamento Europeo del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi e le soglie di intervento relativi alle diossine ed ai PCB (policlorobifenili);
- VISTO il Regolamento (UE) N. 278/2012 della Commissione del 28 marzo 2012 che modifica il regolamento (CE) n. 152/2009 per quanto riguarda la determinazione dei livelli di diossine e policlorobifenili;
- VISTA la Direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 maggio 2002 relativa alle sostanze indesiderabili nell'alimentazione degli animali;
- VISTO il D.M 10 gennaio 2007 – Attuazione della direttiva 2006/16/CE della Commissione, che modifica la direttiva 2002/32/CE, relativamente alle sostanze indesiderabili nell'alimentazione degli animali;
- VISTO il Regolamento (CE) n. 152/2009 della Commissione del 27 gennaio 2009, che fissa i metodi di campionamento e d'analisi per i controlli ufficiali degli alimenti per animali;
- VISTO il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193 di "Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore";
- VISTA la Raccomandazione della Commissione del 11 ottobre 2004, sul monitoraggio dei livelli di base di diossine e PCB diossina-simili nei mangimi;
- VISTA la Raccomandazione della Commissione del 6 febbraio 2006, relativa alla riduzione della presenza di PCDD, PCDF e PCB diossina-simili in mangimi e alimenti (2006/88/CE);

- VISTA la Raccomandazione della Commissione del 16 novembre 2006, sul monitoraggio dei livelli di base di diossine, PCB diossina-simili e PCB non diossina-simili nelle derrate alimentari (2006/794/CE);
- VISTA la Raccomandazione dell'Autorità di Vigilanza EFTA N. 119/07/COL del 16 aprile 2007 sul monitoraggio dei livelli di base di diossine, PCB diossina-simili e PCB non diossina-simili nelle derrate alimentari;
- VISTA la Raccomandazione della Commissione del 23 agosto 2011, sulla riduzione della presenza di diossine, furani e PCB nei mangimi e negli alimenti (2011/516/UE);
- VISTO il D.D.G. n. 1690 del 29 agosto 2012 relativo alla "Zona di protezione da diossina nella zona di Bellolampo (PA). Misure sanitarie per la sicurezza alimentare", con il quale il territorio incluso nel raggio di 3 Km dalla discarica di "Bellolampo" è stato dichiarato zona di protezione da diossina e PCB diossina-simili;
- VISTO il D.D.G. n. 02086 del 9 ottobre 2012, con cui è stato approvato e reso esecutivo il Piano di Sorveglianza sulla contaminazione da Diossina e PCB diossina-simili a seguito dell'incendio della discarica di "Bellolampo" (PA);
- VISTO il D.D.G. n. 2196 del 18 ottobre 2012, con cui il territorio afferente ai comuni di Borgetto, Carini, Giardinello e Montelepre (PA) compreso nel quadrilatero identificato al n. 6 nella mappa del Piano di Monitoraggio è stato dichiarato "Zona di Protezione da sospetta contaminazione da diossine e PCB diossina-simili";
- VISTO il D.D.G. n. 0877 del 6 maggio 2013, con cui è stato revocato il D.D.G. n. 1690 del 29 agosto 2012 poiché, a seguito degli accertamenti analitici conclusi con esito favorevole, si è potuto ritenere cessato il pericolo di contaminazione da diossine o PCB diossina-simili degli animali e dei loro prodotti destinati alla alimentazione umana nel territorio incluso nel raggio di 3 Km dalla discarica di "Bellolampo";
- VISTA la nota n. 5377 del 3 settembre 2013 del Dipartimento di Prevenzione Veterinaria dell'ASP di Palermo, con la quale si afferma che i campionamenti relativi all'area identificata al numero 6 nella mappa del Piano di Monitoraggio sono stati ultimati e si esprime parere favorevole alla revoca del D.D.G. n. 2196 del 18 ottobre 2012;
- VISTA la nota n. 9773 del 9 settembre 2013 dell'Istituto Zooprofilattico Abruzzo e Molise di Teramo, con la quale si precisa che in realtà i campioni di grasso bovino cui faceva riferimento la nota n. 5377 del 3 settembre 2013 del Dipartimento di Prevenzione Veterinaria dell'ASP di Palermo erano stati prelevati in aziende non ricadenti nell'area 6, all'interno della quale, invece, occorreva effettuare ancora 12 campionamenti;
- VISTO il verbale della riunione tenutasi il 10 settembre 2013 presso il DASOE al fine di chiarire le discordanze circa il numero di campionamenti ancora da effettuare nell'area 6;

VISTO il D.D.G. n. 1670 del 10 settembre 2013 con cui è stata liberalizzata l'area identificata al n. 2 nella mappa del Piano di Monitoraggio;

VISTA la nota n. 70349 del 12 settembre 2013 del DASOE/Serv. 4, indirizzata all'Istituto Zooprofilattico Abruzzo e Molise di Teramo, con la quale si conviene che effettivamente il Dipartimento di Prevenzione Veterinaria dell'ASP di Palermo aveva erroneamente applicato il contenuto del D.D.G. n. 2196 del 19 ottobre 2012 al territorio compreso nelle aree 2 e 6 e non già alla sola area 6;

VISTA la nota n. 10855 del 10 ottobre 2013 dell'Istituto Zooprofilattico Abruzzo e Molise di Teramo con la quale si ribadisce la necessità di portare a termine le attività di controllo previste nell'area 6, procedendo al prelievo degli ulteriori 12 campioni di grasso bovino per raggiungere il numero di 16 campioni previsto dal piano di sorveglianza;

CONSIDERATO che i rapporti di prova dei 12 campionamenti residuali trasmessi dall'Istituto Zooprofilattico Abruzzo e Molise di Teramo hanno dato esito di conformità per la suddetta area n. 6 nella mappa del Piano di Monitoraggio;

RITENUTO di potere intervenire, sussistendone le condizioni, per liberalizzare la predetta area n. 6 revocando il D.D.G. n. 2196 del 18 ottobre 2012, pur evidenziandosi la necessità di continuare un'attività di monitoraggio sull'eventuale presenza di sorgenti locali di contaminazione;

DECRETA

ART. 1 - Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono richiamate, è revocato il D.D.G. n. 2196 del 18 ottobre 2012 e, di conseguenza, liberalizzato il territorio afferente ai comuni di Borgetto, Carini, Giardinello e Montelepre (PA) compreso nel quadrilatero identificato al n. 6 nella mappa del Piano di Monitoraggio che era stato dichiarato "Zona di Protezione da sospetta contaminazione da diossine e PCB diossina-simili";

ART. 2 - Per le stesse motivazioni l'area di cui all'art. 1 e quelle limitrofe saranno soggette ad ulteriori controlli sanitari di monitoraggio periodico.

Palermo, li 21 NOV. 2013

Il Dirigente del Servizio
(dr. chim. Gioacchino Genchi)

VISTO:
L'Assessore
(dr.ssa Lucia Borsellino)

